

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 29/01/2026

FATTO

La cliente reitera col ricorso una richiesta di documentazione già inoltrata in data 07/04/2025 agli intermediari convenuti A e B, relativa a un mutuo fondiario.

L'intermediario A afferma la propria estraneità alla vicenda, svolgendo attività di *servicing* nel processo di cartolarizzazione e non risultando la ricorrente collegata ad alcuna delle posizioni rientranti nei portafogli di crediti per i quali riveste il ruolo di *servicer*. Eccepisce dunque il proprio difetto di legittimazione passiva.

L'intermediario B, cessionario di un compendio di attività e passività, composto, tra l'altro, di crediti deteriorati e relativi rapporti giuridici fra cui il mutuo in oggetto, eccepisce in via pregiudiziale la inammissibilità del ricorso poiché, al momento della richiesta documentale (07/04/2025), era già pendente una procedura esecutiva avente ad oggetto la medesima controversia. Nel merito, afferma che la documentazione richiesta era già nella disponibilità della ricorrente; al momento dell'istanza avanzata il 07/04/2025, copia del contratto di mutuo era già in possesso della ricorrente, essendo stato consegnato insieme ai due precetti notificati alla ricorrente nel 2024; che il rapporto di mutuo non ha subito variazioni contrattuali e/o rinegoziazioni, né risulta assistito da fidejussioni; pertanto, tale documentazione non può essere consegnata, in quanto inesistente; che, dopo la presentazione del ricorso, ha ulteriormente inviato la documentazione al consulente che assiste la ricorrente, con pec del 26/09/2025. Reputa che la richiesta del 07/04/2025 abbia finalità del tutto strumentali e defatigatorie; pertanto, ricorrono i presupposti per il rigetto del ricorso, o, quantomeno, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, vista la disponibilità dei documenti in capo alla ricorrente.

DIRITTO

La controversia ha a oggetto la richiesta di documentazione relativa a un mutuo fondiario rivolta all'intermediario A e all'intermediario B.

L'intermediario A eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva. L'eccezione è fondata, risultando l'intermediario A estraneo alla vicenda in esame: lo stesso intermediario B, in sede di controdeduzioni, dà atto del conferimento del mandato per la gestione del recupero crediti alla diversa società S* G*; produce inoltre comunicazione della società mandataria e sua procuratrice, la quale non corrisponde al primo intermediario qui convenuto.

L'intermediario B eccepisce l'inammissibilità del ricorso, essendo già pendente al momento della richiesta documentale (07/04/2025) e della proposizione del ricorso (06/08/2025) una procedura esecutiva relativa al medesimo contratto di mutuo per il quale è richiesta la documentazione. L'eccezione è infondata. Il Collegio, richiamate in proposito le Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (che alla Sezione I, paragrafo 4 "Ambito di applicazione oggettivo" dispongono che: «Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria»), precisa che nel caso di specie i due procedimenti, pur pendendo tra le stesse parti, non presentano aree di giudizio 'comuni' (Collegio di Coordinamento ABF, decisione nr. 5265/2014) dal momento che la cliente avanza una richiesta di documentazione che non presenta alcun profilo oggettivo di coincidenza con la procedura esecutiva in corso.

Nel merito, la domanda della cliente merita parziale accoglimento. Il diritto del cliente di ricevere copia della documentazione contrattuale senza limiti di tempo - che trova il proprio fondamento normativo nell'art. 117 TUB - si estende naturalmente anche ai documenti "integrativi" del contratto stesso.

Sebbene l'intermediario B, in sede di controdeduzioni, affermi che tutti i documenti richiesti sono già nella disponibilità della cliente, e pur preso atto che dopo la presentazione del ricorso la mandataria ha ulteriormente inviato la documentazione al consulente che assiste la ricorrente con pec del 26/09/2025, non risulta tuttavia evidenza della natura della documentazione inviata, mancando la relativa analitica indicazione nella comunicazione allegata al ricorso.

In sede di controdeduzioni risulta allegato: il contratto di mutuo; il capitolato di patti e condizioni generali; il documento di sintesi; la nota di iscrizione di ipoteca; la polizza assicurativa; il precetto notificato a febbraio 2024; il precetto notificato a ottobre 2024.

Rispetto alle puntuali richieste della cliente, sulla base delle evidenze disponibili, non risultano dunque consegnati né il piano di ammortamento originario né quello aggiornato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei confronti del secondo intermediario e dispone che lo stesso consegni alla parte ricorrente il piano di ammortamento originario e quello aggiornato; non accoglie il ricorso nei confronti del primo intermediario.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario soccombente corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE